

NUOVO REGOLAMENTO FPC

(in vigore dal 30.9.2023)

Rif.	Obbligo formativo - Periodo formativo	
	Soggetti	Obbligo formativo
Valido dall'1.1.2023	Iscritto Albo	<p><i>Obbligo Triennale: 90 CFP ed almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.</i></p> <p><u>Eliminato l'obbligo Minimo Annuale</u></p>

Valido dall'1.1.2023	<p>Iscritto Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno in una data compresa nel triennio (2023-2025)</p>	<p><i>Obbligo Triennale: 30 CFP ed almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.</i></p> <p><u>Eliminato l'obbligo Minimo Annuale</u></p>
Valido dall'1.1.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi Iscritti Albo • Coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo • Coloro che si reinscrivono nell'Albo • Iscritti Albo che cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale 	<p>L'obbligo formativo ha inizio dal mese successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero dei crediti triennale.</p>

Rif.	Obbligo formativo – Esenzioni		
	Cause	Esenzione	Note
Art.8 Co.1, lett.b	Interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi per cause non derivanti da sanzioni disciplinari	In misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione	<i>Qualunque causa</i> che determini l'interruzione dell'attività professionale <i>per almeno 6 mesi.</i>
Art.8 Co.1, lett.d	Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e <i>altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore</i>	In misura proporzionale al periodo di impedimento	Valutazione del Consiglio dell'Ordine. <u>NON è richiesta l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.</u>

**Formazione A Distanza
(F.A.D.)**

Non è necessario il controllo intermedio della presenza ma permane il tracciamento degli accessi e dei tempi di fruizione dell'attività formativa.

Tale controllo è sufficiente negli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento.

La piattaforma informatica utilizzata deve rilasciare, anche a mezzo posta elettronica, la comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.

N.B.: L'obbligo formativo può essere assolto totalmente in modalità F.A.D.